

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 17 ottobre 2016, n. 28

**Disposizioni per i soggetti operanti nell'attività di produzione, commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali all'interno della Regione Puglia.**

L'anno 2016, il giorno 17 del mese di ottobre in Bari, presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47,

il Dirigente a. i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario P.O. dell'Ufficio, riferisce:

**Vista** la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni.

**Visto** il d.lgs. 214/05, in particolare l'art. 18 che recita: "Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all'articolo 15".

**Vista** la DGR 2023/2013 relativa alle Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, che ha disposto, per le attività vivaistiche, le misure da adottare al fine di evitarne la diffusione.

**Vista** la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i. relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *X. fastidiosa*.

**Vista** la determinazione del Dirigente di Sezione n. 203 del 24/05/2016 che delimita attualmente le zone colpite dalla *X. fastidiosa*, ai sensi dell'art. 4 della Decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i.

**Considerato** che, ai sensi della normativa su richiamata, è necessario stabilire le procedure in attuazione di quanto disciplinato per la produzione e la movimentazione dei vegetali e del materiale di propagazione vegetale delle piante specificate e delle piante ospiti di *X. fastidiosa*.

**PROPONE** di:

1. rendere noto che le disposizioni della Decisione (UE) n. 789/2015 e s.m.i. si applicano a tutte le piante specificate di cui all'allegato I della predetta Decisione, che comprende le piante ospiti appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca dati della Commissione, suscettibili a *Xylella fastidiosa* subsp. *Pauca*, presenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e nel territorio delle zone indenni;
2. rendere noto che è vietato, ai sensi dell'articolo 5 della Decisione (UE) n. 789/2015 e s.m.i., l'impianto di piante ospiti nelle zone infette come delimitate dai provvedimenti del Servizio Osservatorio fitosanitario, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
3. rendere noto che, è vietata la movimentazione delle specie ospiti in area infetta, salvo quanto disposto in deroga al comma 2 e seguenti dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 del 18/05/2015 e s.m.i.;
4. disporre che i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione, di commercializzazione e di movimentazione di vegetali e prodotti vegetali in zone delimitate, provvedono, ai fini della tracciabilità di cui

all'art. 10 della Decisione (UE) n. 789/2015, a:

- tenere presso il centro aziendale un registro (allegato 1), regolarmente compilato, che riporti, come indicato dall'art. 10 della Decisione di Esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie o di partita del passaporto delle piante, l'identità e la quantità del lotto in questione. La documentazione relativa a tali informazioni dovrà essere conservata presso il centro aziendale per 3 anni;
  - comunicare al Servizio Provinciale dell'Osservatorio fitosanitario regionale competente (allegando l'eventuale documentazione probante), le movimentazioni di piante specificate dal 12/05/2016 alla data di invio della comunicazione, come prescritto dall'art 10 della Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 e s.m.i. , entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
  - comunicare con cadenza mensile al Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario regionale competente, in attesa dell'implementazione di un apposito sistema informatizzato regionale, le movimentazioni (in entrata ed uscita) delle piante specificate;
5. stabilire che le norme sulla rintracciabilità, qualora il materiale vegetale appartenente alle piante specificate provenga da zone indenni e attraversi le zone delimitate, valgono anche per i soggetti operanti al di fuori delle zone delimitate;
  6. disporre che, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 10 della Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 sulla rintracciabilità, gli operatori professionali ubicati in *zona delimitata*, comunicano la consistenza delle piante specificate (allegato 2) al Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente della Regione Puglia, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
  7. disporre che, ai fini della movimentazione delle piante specificate nelle zone delimitate, stante l'attuale status fitosanitario, si applica quanto definito dal combinato disposto degli articoli 5, 9 e 10 della Decisione (UE) n. 789/2015 e s.m.i. e che per quanto concerne la movimentazione dalla zona infetta alla zona di contenimento, delle piante specificate, ad esclusione delle piante ospiti delle quali è vietato anche l'impianto nelle zone infette, essa avviene mediante contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori, previo trattamento fitosanitario, come previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 9 della medesima Decisione. Qualora non fosse economicamente conveniente o tecnicamente possibile movimentare dalla zona infetta alla zona di contenimento i vegetali mediante imballaggi singoli, il materiale vegetale deve essere completamente isolato dall'ambiente esterno, in modo da garantire che durante il passaggio attraverso la zona infetta sino a destinazione, venga evitato eventuale contagio da parte dei vettori del patogeno;
  8. disporre che le movimentazioni di vegetali appartenenti alle piante specificate saranno controllate da parte dei soggetti preposti per la verifica delle prescrizioni impartite, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs 214/2005 e dalla Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i. , in relazione alle zone delimitate dal Servizio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia;
  9. stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03  
(Garanzie alla riservatezza)**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

**Adempimenti contabili****(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O.  
dott. Nicola Stingi

IL Dirigente a. i. del SERVIZIO  
dott. Silvio Schito

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

**VISTI** gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

**VISTI** gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2016

**VISTA** la DGR del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

**VISTA** la DDS 314 del 22/07/2015;

**VISTA** la DGR del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

**VISTA** la D.G.R. 2514/2013;

**RITENUTO**, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

**DETERMINA**

- di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
- 1. rendere noto che le disposizioni della Decisione (UE) n. 789/2015 e s.m.i. si applicano a tutte le piante specificate di cui all'allegato I della predetta Decisione, che comprende le piante ospiti appartenenti ai generi o alle specie enumerate nella banca dati della Commissione, suscettibili a *Xylella fastidiosa* subsp. *Pauca*, presenti nelle *zone delimitate* ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e nel territorio delle zone indenni;
- 2. rendere noto che è vietato, ai sensi dell'articolo 5 della Decisione (UE) n. 789/2015 e s.m.i., l'impianto di piante ospiti nelle zone infette come delimitate dai provvedimenti del Servizio Osservatorio fitosanitario, salvo per i siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori;
- 3. rendere noto che, è vietata la movimentazione delle specie ospiti in area infetta, salvo quanto disposto in deroga al comma 2 e seguenti dell'art. 9 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/789 del 18/05/2015 e s.m.i.;

4. disporre che i soggetti professionali esercenti l'attività di produzione, di commercializzazione e di movimentazione di vegetali e prodotti vegetali in zone delimitate, provvedono, ai fini della tracciabilità di cui all'art. 10 della Decisione (UE) n. 789/2015, a:
  - tenere presso il centro aziendale un registro (allegato 1), regolarmente compilato, che riporti, come indicato dall'art. 10 della Decisione di Esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i. l'origine, lo speditore, il destinatario, il luogo di destinazione, il numero di serie o di partita del passaporto delle piante, l'identità e la quantità del lotto in questione. La documentazione relativa a tali informazioni dovrà essere conservata presso il centro aziendale per 3 anni;
  - comunicare al Servizio Provinciale dell'Osservatorio fitosanitario regionale competente (allegando l'eventuale documentazione probante), le movimentazioni di piante specificate dal 12/05/2016 alla data di invio della comunicazione, come prescritto dall'art 10 della Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 e s.m.i. , entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
  - comunicare con cadenza mensile al Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario regionale competente, in attesa dell'implementazione di un apposito sistema informatizzato regionale, le movimentazioni (in entrata ed uscita) delle piante specificate;
5. stabilire che le norme sulla rintracciabilità, qualora il materiale vegetale appartenente alle piante specificate provenga da zone indenni e attraversi le zone delimitate, valgono anche per i soggetti operanti al di fuori delle zone delimitate;
6. disporre che, al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 10 della Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 sulla rintracciabilità, gli operatori professionali ubicati in *zona delimitata*, comunicano la consistenza delle piante specificate (allegato 2) al Servizio Provinciale dell'Osservatorio Fitosanitario competente della Regione Puglia, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente atto;
7. disporre che, ai fini della movimentazione delle piante specificate nelle zone delimitate, stante l'attuale status fitosanitario, si applica quanto definito dal combinato disposto degli articoli 5, 9 e 10 della Decisione (UE) n. 789/2015 e s.m.i. e che per quanto concerne la movimentazione dalla zona infetta alla zona di contenimento, delle piante specificate, ad esclusione delle piante ospiti delle quali è vietato anche l'impianto nelle zone infette, essa avviene mediante contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori, previo trattamento fitosanitario, come previsto dai commi 5 e 6 dell'articolo 9 della medesima Decisione. Qualora non fosse economicamente conveniente o tecnicamente possibile movimentare dalla zona infetta alla zona di contenimento i vegetali mediante imballaggi singoli, il materiale vegetale deve essere completamente isolato dall'ambiente esterno, in modo da garantire che durante il passaggio attraverso la zona infetta sino a destinazione, venga evitato eventuale contagio da parte dei vettori del patogeno;
8. disporre che le movimentazioni di vegetali appartenenti alle piante specificate saranno controllate da parte dei soggetti preposti per la verifica delle prescrizioni impartite, conformemente a quanto disciplinato dal D.Lgs 214/2005 e dalla Decisione di Esecuzione (UE) n. 789/2015 del 18/05/2015 e s.m.i. , in relazione alle zone delimitate dal Servizio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia;
9. stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.

di inviare il presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

di dare di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 6 facciate, vidimate e timbrate, dall'allegato 1 composto da una pagina e dall'allegato 2 composto da una pagina, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione.

Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore Regionale all'Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso la Sezione.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO  
dott. Silvio SCHITO



